

COMPENDIO FAQ — SUPPLENZE DOCENTI 2026/27

Indicazioni Operative e Quadro Regolamentare Completo per il Personale Docente

Stato Giuridico e Trattamento Economico delle Supplenze

SEZIONE 1 — PREFERENZE, CANALI DI ASSEGNAZIONE E MECCANISMO DI RIPESCAGGIO PROVINCIALE

Q: Per quali specifiche tipologie di supplenza vengono utilizzate le GAE e le GPS ed entro quale termine temporale perentorio?

A: Le GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) vengono utilizzate tassativamente entro la data del 31 dicembre per procedere all'assegnazione di supplenze annuali con scadenza al 31 agosto, supplenze fino al termine delle attività didattiche con scadenza al 30 giugno e spezzoni orari pari o superiori a 7 ore aventi scadenza al 30 giugno.

Q: Il regime di utilizzo di GAE e GPS per contratti annuali o fino al 30 giugno si applica indistintamente a tutte le tipologie di posto?

A: Sì, tale quadro operativo trova applicazione e validità sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno.

Q: Qual è l'esatto ordine gerarchico di convocazione che gli Ambiti Territoriali Provinciali (ATP) sono tenuti a seguire nell'assegnazione delle supplenze?

A: Gli Ambiti Territoriali Provinciali seguono rigorosamente il seguente ordine di scorrimento: in prima istanza le GAE, in seconda istanza la I fascia delle GPS e, infine, la II fascia delle GPS.

Q: Cosa accade nell'ipotesi in cui si verifichi il completo esaurimento delle GPS a livello provinciale?

A: Qualora non vi siano più candidati disponibili nelle GPS, gli Uffici scolastici provinciali provvedono a comunicare alle singole istituzioni scolastiche, al termine di ciascun turno di nomina, le classi di concorso o i posti che sono rimasti vacanti. Da quel preciso momento, la competenza passa alle scuole che assegnano direttamente le supplenze tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto (GI).

Q: Nell'assegnazione delle supplenze da graduatoria di istituto per posti rimasti vacanti, quali vincoli contrattuali devono rispettare le scuole?

A: Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo assoluto di mantenere la medesima tipologia e natura giuridica del contratto originariamente previsto a livello provinciale, ossia con scadenza al 31 agosto, al 30 giugno o sotto forma di spezzone pari o superiore a 7 ore. La scadenza del contratto non subisce alcuna variazione in base al canale di reclutamento: la scuola assegna la supplenza con la stessa identica durata stabilita dall'Ambito Territoriale Provinciale.

Q: Attraverso quali modalità ed entro quale specifica finestra temporale deve essere presentata la domanda per le supplenze provinciali relative all'anno scolastico 2026/27?

A: La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma online "Istanze On Line – Informatizzazione nomine supplenze". La finestra temporale per l'inoltro dell'istanza è fissata dalle ore 14:00 del 16 luglio fino alle ore 14:00 del 29 luglio 2026.

Q: Quali ulteriori procedure connesse alle immissioni in ruolo o alla stabilità sul sostegno sono incluse nella medesima istanza online delle supplenze?

A: Mediante la medesima istanza digitalizzata è possibile partecipare contestualmente sia alla procedura straordinaria finalizzata al ruolo da GPS I fascia sostegno, sia alla procedura per la conferma sul posto di sostegno ai sensi della normativa vigente.

Q: Quante preferenze è possibile esprimere al massimo nell'istanza informatizzata e quali dettagli operativi vanno indicati?

A: Ciascun aspirante può indicare fino a un massimo complessivo di 150 preferenze, strutturate tramite l'indicazione di singole istituzioni scolastiche, comuni, distretti o l'intera provincia. All'interno della domanda, il candidato deve specificare puntualmente la tipologia di posto richiesta e la durata del contratto desiderata (31 agosto, 30 giugno o spezzone).

Q: Quali sono i fattori determinanti sulla base dei quali il sistema informatico ministeriale elabora le nomine automatiche?

A: Le nomine vengono generate automaticamente dall' algoritmo sulla base dell'incrocio di tre elementi tassativi: la posizione di punteggio occupata in graduatoria dall'aspirante, l'ordine delle preferenze espressamente indicate nella domanda e l'effettiva disponibilità dei posti nei singoli turni di elaborazione.

Q: Che cos'è e come opera il sistema di "ripescaggio" introdotto per le supplenze provinciali?

A: Il meccanismo del ripescaggio è finalizzato all'assegnazione automatica dei posti che si rendono nuovamente disponibili successivamente ai turni di nomina iniziali, a causa di rinunce formali, mancata presa di servizio da parte dell'individuata o ulteriore disponibilità sopravvenuta in organico. Il sistema opera eseguendo nuovi scorrimenti automatici delle graduatorie provinciali, senza che vi sia alcuna necessità per l'aspirante di presentare una nuova apposita istanza.

Q: Quali requisiti deve soddisfare l'aspirante per vedersi riconosciuta la priorità assoluta nei turni di ripescaggio automatico?

A: Godono di precedenza nei ripescaggi i candidati che: non abbiano ancora ricevuto alcun incarico nei turni precedenti, rispettino pienamente l'ordine di posizione in graduatoria e abbiano espresso, all'interno della domanda originaria, preferenze di sede compatibili con il posto resosi disponibile.

Q: Quali omissioni determinano l'esclusione e la decadenza assoluta del docente dalle GPS e dalle graduatorie di istituto per l'intero biennio 2026/28?

A: Un aspirante decade integralmente sia dalle GPS sia dalle GI per tutto il biennio 2026/28 se si verificano congiuntamente due condizioni omissive: non presenta la domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza nelle GPS per il biennio 2026/28 e, contemporaneamente, omette di partecipare alla procedura informatizzata per la scelta delle supplenze per l'anno scolastico 2026/27. La mancanza di entrambi i passaggi preclude l'accesso a qualsiasi supplenza per le annualità 2026/27 e 2027/28.

SEZIONE 2 — SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO, GRADUATORIE INCROCIATE E TITOLI ESTERI

Q: Qual è l'esatto ordine gerarchico ministeriale da seguire per l'attribuzione delle supplenze sui posti di sostegno a livello provinciale?

A: L'assegnazione segue un ordine rigidamente subordinato al possesso del titolo di specializzazione: si scorrono in primis gli elenchi aggiuntivi alle GAE sostegno, seguiti dalla I fascia delle GPS sostegno e, infine, dalla II fascia delle GPS sostegno.

Q: Qual è la procedura amministrativa da adottare qualora risultino completamente esaurite le graduatorie dei docenti specializzati sul sostegno?

A: In caso di esaurimento dei docenti specializzati, si procede all'individuazione di docenti non specializzati mediante lo scorrimento delle graduatorie incrociate. Tali graduatorie sono costituite dall'incrocio delle graduatorie di posto comune secondo l'ordine: GAE posto comune, I fascia delle GPS posto comune e II fascia delle GPS posto comune, con assegnazione disposta a favore dell'aspirante che vanta il miglior punteggio.

Q: Quale adempimento formale è richiesto all'atto della compilazione della domanda per l'inclusione nelle graduatorie incrociate sul sostegno?

A: Per poter concorrere all'assegnazione dei posti tramite le graduatorie incrociate, è requisito fondamentale aver espresso esplicitamente la propria disponibilità al sostegno all'interno della sezione dedicata alla scelta delle 150 preferenze.

Q: Agli aspiranti inseriti in I fascia GPS con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento è consentito l'accesso alle supplenze?

A: Sì, la normativa vigente consente esplicitamente la partecipazione alle procedure di supplenza anche ai soggetti inseriti con riserva per titolo conseguito all'estero.

Q: Quali clausole e tutele caratterizzano il contratto di supplenza stipulato da un docente inserito con riserva per titolo estero?

A: Il contratto di lavoro viene stipulato inserendo obbligatoriamente una specifica "clausola risolutiva" condizionata: il rapporto di lavoro prosegue regolarmente qualora intervenga il formale provvedimento di riconoscimento del titolo, mentre si interrompe con effetto immediato nell'ipotesi in cui venga notificato un provvedimento di diniego del riconoscimento durante lo svolgimento della supplenza.

SEZIONE 3 — DISCIPLINA DEL DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO

Q: Quali sono i limiti geografici e quantitativi previsti per l'esercizio del diritto al completamento orario da parte del supplente?

A: Il docente che riceve l'assegnazione di uno spezzone orario conserva il diritto a completare l'orario di servizio esclusivamente entro i confini della medesima provincia, fino al raggiungimento del monte ore settimanale ordinariamente previsto per i corrispondenti docenti di ruolo.

Q: Qual è il vincolo orario strutturale che condiziona il completamento orario tra differenti insegnamenti?

A: Il completamento d'orario è consentito ed attuabile esclusivamente tra insegnamenti che presentino il medesimo orario settimanale obbligatorio di servizio.

Q: Quali specifiche flessibilità sono accordate al personale della scuola secondaria in materia di completamento orario?

A: Nella scuola secondaria, in deroga alla rigidità dei settori, il completamento orario è legittimamente ammesso sia tra classi di concorso differenti, sia in combinazione verticale tra istituti di I e II grado.

Q: È consentito procedere al completamento orario cumulando ore tra ordini di scuola differenti?

A: No, sussiste un divieto assoluto di completamento orario tra ordini di scuola qualitativamente diversi, come l'intersezione tra la scuola dell'infanzia/primaria e la scuola secondaria.

Q: L'ordinamento consente il completamento orario mediante la compresenza di contratti nel settore statale e nel settore paritario?

A: Sì, è pienamente legittimo effettuare il completamento orario combinando ore presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni paritarie, a condizione che vengano rigorosamente rispettati i limiti massimi del monte ore settimanale d'obbligo.

Q: È ammessa la possibilità di cumulare contratti afferenti a profili professionali differenti all'interno del comparto scuola?

A: No, la norma esclude tassativamente la configurabilità del cumulo di rapporti di lavoro tra profili professionali differenti, come ad esempio la titolarità contemporanea di un contratto da docente e di uno da personale ATA.

Q: Quale divieto operativo è posto a tutela dell'integrità dei posti orario nell'attuazione del completamento da nomine provinciali o GI?

A: Sia che il completamento derivi da nomine provinciali sia che avvenga tramite GI (in caso di esaurimento delle GPS), l'operazione deve realizzarsi obbligatoriamente senza procedere in alcun modo al frazionamento delle ore materialmente disponibili nel posto d'organico.

SEZIONE 4 — REGIME SANZIONATORIO PER RINUNCE E ABBANDONI DA GAE/GPS

Q: Quali precise sanzioni e preclusioni comporta la rinuncia o la mancata presa di servizio rispetto a una supplenza conferita da GAE o GPS?

A: Qualora l'aspirante esprima formale rinuncia all'incarico conferito, ovvero non si presenti per la presa di servizio dopo aver prestato formale accettazione, perde per l'intero biennio scolastico 2026/27 e 2027/28 la facoltà di ottenere supplenze annuali (31 agosto) e supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sia da GAE, sia da GPS, sia dalle graduatorie di istituto (limitatamente ai casi in cui le GPS risultino esaurite). Resta unicamente impregiudicata la possibilità di conseguire supplenze brevi da GI.

Q: Quali sono gli effetti sanzionatori determinati dall'abbandono del servizio di una supplenza conferita da GAE o GPS?

A: L'abbandono del servizio di una supplenza già intrapresa (anche se supportato da motivazione) comporta la sanzione più grave: la perdita totale di qualsiasi opportunità di ottenere supplenze — siano esse annuali al 31 agosto, fino al termine delle attività al 30 giugno o supplenze brevi — da GAE, GPS e GI. Tale penalizzazione si applica indistintamente a tutte le classi di concorso e a tutte le tipologie di posto per l'intero biennio scolastico 2026/27 e 2027/28.

Q: Quali tutele e facoltà di opzione possiede il docente che stia svolgendo una supplenza breve e riceva una proposta contrattuale a lungo termine?

A: Il docente che si trova in costanza di servizio su una supplenza breve e temporanea conserva in ogni momento la facoltà di lasciare tale incarico qualora gli venga proposta una supplenza di durata superiore, ovvero annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Tale diritto è assoluto e prescinde interamente dal canale di convocazione, operando indifferentemente che la nuova proposta provenga da GAE, GPS o dalle graduatorie di istituto.

Q: La scelta di permanere sulla supplenza breve rifiutando l'incarico a lungo termine comporta l'adozione di sanzioni?

A: No, l'accettazione della supplenza a lungo termine costituisce una facoltà personale e non un obbligo giuridico. L'aspirante può valutare liberamente di rimanere sulla supplenza breve già in corso; in questa ipotesi, non incorre in alcuna sanzione e conserva intatto il pieno diritto a partecipare alle successive procedure di convocazione.

SEZIONE 5 — UTILIZZO, STRUTTURA E PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Q: Quante istituzioni scolastiche della provincia di inclusione possono essere indicate per l'inserimento nelle graduatorie di istituto?

A: Gli aspiranti inseriti in GAE o GPS hanno la facoltà di selezionare fino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche della medesima provincia per l'inclusione nelle relative graduatorie di istituto.

Q: Per quali precise e tassative tipologie di supplenza i dirigenti scolastici attingono dalle graduatorie di istituto?

A: Le graduatorie di istituto sono utilizzate in via sussidiaria per la copertura di: supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche non assegnate nei turni provinciali, spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore (con scadenza fissata al 30 giugno), supplenze brevi e temporanee e qualsiasi posto che si renda disponibile, per qualunque causa, in data successiva al 31 dicembre.

Q: Qual è la corrispondenza e l'ordine di convocazione strutturale tra le fasce delle graduatorie di istituto e le graduatorie provinciali?

A: L'ordine di convocazione segue tre fasce distinte: la I fascia GI accoglie gli aspiranti inseriti nelle GAE; la II fascia GI accoglie gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GPS; la III fascia GI accoglie gli aspiranti inseriti nella II fascia delle GPS.

Q: Quali categorie di docenti sono legittimamente destinatarie delle proposte di convocazione informatizzata da parte delle scuole?

A: Le scuole inoltrano le convocazioni tramite procedura digitale a: aspiranti totalmente privi di incarico, aspiranti parzialmente occupati con spezzone orario ai fini del completamento e aspiranti già titolari di supplenza breve, ma esclusivamente nel caso in cui la nuova proposta contrattuale sia di tipologia annuale (31/08) o fino al termine delle attività (30/06).

Q: Quali sono i termini minimi di preavviso e risposta imposti dalla norma nelle convocazioni da graduatoria di istituto?

A: Per supplenze di durata pari o superiore a 30 giorni, viene concesso un termine minimo di risposta di 24 ore per manifestare l'accettazione o la rinuncia. Per supplenze di durata inferiore a 30 giorni, il termine minimo è ridotto a 12 ore. Nella scuola dell'infanzia e primaria, per supplenze di entità pari o inferiore a 10 giorni, possono essere attivate procedure semplificate che richiedono la presa di servizio immediata.

Q: Quali elementi informativi ed organizzativi deve contenere obbligatoriamente la proposta di nomina inoltrata dalla scuola?

A: La proposta deve specificare in modo chiaro la durata esatta dell'incarico, l'orario complessivo di servizio, il termine perentorio entro cui manifestare l'accettazione o la rinuncia e i recapiti ufficiali dell'istituto.

Q: Quali tempistiche vengono ordinariamente assegnate per l'effettiva presa di servizio a seguito dell'accettazione della nomina?

A: A seguito dell'accettazione formale della proposta di nomina, il dirigente scolastico assegna normalmente un termine di 24 ore per l'effettiva presa di servizio presso la sede scolastica.

SEZIONE 6 — DISCIPLINA SANZIONATORIA SPECIFICAMENTE CONNESSA ALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Q: Quali sanzioni e decadenze comporta la rinuncia, la mancata risposta o la mancata presa di servizio da GI su posto comune?

A: Qualora l'aspirante esprima rinuncia, non risponda o non prenda servizio rispetto a una convocazione da GI (e non abbia già accettato un altro incarico), la sanzione opera esclusivamente sulla specifica graduatoria della singola scuola che ha formulato la convocazione. La sanzione comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze da quella specifica GI per l'anno scolastico 2026/27, limitatamente a quella determinata classe di concorso e alle ore di sostegno del medesimo grado d'istruzione.

Q: Quali sanzioni aggravate sono previste se la rinuncia da GI riguarda un posto di sostegno da parte di un docente specializzato?

A: Se la rinuncia o la mancata presa di servizio da GI riguarda un posto di sostegno da parte di un docente in possesso del titolo di specializzazione, l'effetto sanzionatorio determina la perdita delle supplenze da quella specifica graduatoria di istituto sia per i posti di sostegno, sia per tutte le classi di concorso del medesimo grado di istruzione ad essa collegate.

Q: Quali sono i confini e le tutele territoriali/canali che restano impregiudicati a seguito di una sanzione da rinuncia da GI?

A: La sanzione ha una validità circoscritta esclusivamente all'anno scolastico in corso (2026/27) e si applica solo ed unicamente per la specifica graduatoria d'istituto della scuola che ha convocato. Resta pienamente impregiudicata la possibilità per il docente di ricevere nomine e contratti da GAE, GPS e da tutte le altre GI in cui risulta inserito.

Q: Quali sono le conseguenze previste in caso di abbandono del servizio di una supplenza già intrapresa da graduatoria di istituto?

A: L'abbandono della supplenza già iniziata da GI (anche se motivato) comporta una sanzione radicale: il docente perde qualsiasi possibilità di conseguire supplenze da GAE, GPS e GI per tutte le classi di concorso e per tutti i posti dell'organico, per l'intero biennio scolastico 2026/27 e 2027/28.

SEZIONE 7 — SOSTITUZIONI SU PIÙ SCUOLE, POSTI DI POTENZIAMENTO E REGOLE SPECIALI DI COMPLETAMENTO DA GI

Q: Come viene gestita la supplenza nel caso in cui il docente titolare assente sia in servizio in contemporanea su più scuole?

A: Quando un docente opera su più istituzioni scolastiche, ciascuna scuola gestisce in totale autonomia amministrativa unicamente la quota oraria di propria e diretta competenza, provvedendo alla nomina del supplente limitatamente alle proprie ore (es. se l'assente ha 12 ore nella scuola A e 6 ore nella scuola B, la scuola A nominerà per 12 ore e la scuola B per 6 ore).

Q: È consentito il conferimento di supplenze da graduatoria di istituto sui posti di potenziamento per assenze brevi?

A: No, in via generale per le assenze brevi o temporanee del titolare su posto di potenziamento non è prevista alcuna sostituzione esterna. Il conferimento della supplenza sul potenziamento è legittimo soltanto se il posto risulta disponibile a lungo termine, ossia con scadenza d'organico al 31 agosto o al 30 giugno.

Q: Qual è l'eccezione normativa che consente la sostituzione temporanea su posto di potenziamento e quali sono i limiti del contratto?

A: L'eccezione si configura qualora il docente di potenziamento svolga anche attività curricolari in classe: in caso di sua assenza superiore a 10 giorni, la scuola è legittimata a nominare un supplente. Tuttavia, il contratto di supplenza deve limitarsi rigorosamente ed esclusivamente alle sole ore destinate alle attività curricolari (es. su 12 ore di potenziamento e 6 ore curricolari, la supplenza riguarderà solo le 6 ore curricolari). La medesima disciplina si applica anche sui posti di sostegno.

Q: Quali sono i limiti quantitativi in termini di scuole e comuni previsti per il completamento orario da GI?

A: Il completamento dell'orario settimanale da graduatoria di istituto può realizzarsi fino a un massimo di 3 scuole dislocate in non più di 2 comuni, rispettando rigorosamente il criterio della facile raggiungibilità delle sedi.

Q: È ammesso il frazionamento delle ore per il completamento da GI e quali tutele didattiche devono essere garantite?

A: Sì, il completamento da GI è consentito anche mediante il frazionamento delle ore disponibili, a condizione che l'orario risulti complessivamente compatibile e che sia garantita la tutela dell'unicità dell'insegnamento nella stessa classe (ovvero sullo stesso alunno nel caso del sostegno).

SEZIONE 8 — RIENTRO DEL DOCENTE DOPO IL 30 APRILE E TUTELA DELLA CONTINUITÀ DIDATTICA (ART. 37 CCNL)

Q: Cosa dispone l'art. 37 del CCNL a tutela della continuità didattica in caso di rientro tardivo del titolare?

A: Al fine di garantire la continuità didattica, qualora il docente titolare sia stato assente per almeno 150 giorni continuativi (ridotti a 90 giorni per le classi terminali) e rientri in servizio in data successiva al 30 aprile, non riprende il servizio nelle proprie classi. Il supplente già in servizio viene mantenuto sulle classi fino al termine degli scrutini e delle valutazioni finali, mediante contratti stipulati senza alcuna soluzione di continuità (inclusi gli esami di terza media).

Q: Quali sono le modalità di impiego a scuola del docente titolare che rientra dopo il 30 aprile?

A: Il docente titolare, pur non riprendendo l'insegnamento nelle proprie classi, viene impiegato dall'istituzione scolastica in supplenze interne, attività didattiche integrative o compiti di supporto organizzativo.

Q: Come devono essere computati i giorni di assenza del titolare ai fini della continuità didattica e cosa interrompe il conteggio?

A: Nel computo dei giorni di assenza continuativa si considerano anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua). Eventuali rientri puramente "formali" del titolare durante i periodi di vacanza non interrompono la continuità dell'assenza; l'interruzione del conteggio si verifica soltanto a seguito di una reale e ripresa effettiva del servizio a scuola da parte del titolare.

SEZIONE 9 — SUPPLENZE BREVI FINO A 10 GIORNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Q: Quali opzioni di preferenza possono esprimere gli aspiranti per l'assegnazione rapida delle supplenze brevi nell'infanzia e primaria?

A: Per favorire la copertura celere delle assenze brevi, i candidati possono indicare espressamente nella domanda fino a un massimo di 2 circoli didattici e fino a 5 istituti comprensivi presso i quali accettano l'attivazione di procedure semplificate di interpello e presa di servizio immediata.

Q: Quali vantaggi e priorità derivano dall'aver espresso la disponibilità per le supplenze fino a 10 giorni?

A: Gli aspiranti che forniscono tale specifica disponibilità acquisiscono un diritto di precedenza e vengono convocati con priorità assoluta per le supplenze di durata pari o inferiore a 10 giorni nelle sedi scolastiche espressamente indicate.

Q: Quali sanzioni si applicano nell'ipotesi di rinuncia o abbandono di una supplenza breve fino a 10 giorni?

A: Chi esprime disponibilità per tale canale è soggetto alle medesime regole e sanzioni previste per le ordinarie supplenze da GI: in caso di rinuncia, mancata risposta, mancata presa di servizio o abbandono si applicano rigorosamente le penalizzazioni delle graduatorie di istituto.

SEZIONE 10 — DIRITTI CONTRATTUALI DEL SUPPLENTE: PROROGHE, CONFERME E PAGAMENTO DEI GIORNI FESTIVI

Q: A quali precise condizioni sorge in capo al supplente il diritto alla proroga del contratto di supplenza?

A: Il diritto alla proroga contrattuale si perfeziona ogniqualvolta l'assenza del docente titolare prosegue senza alcuna soluzione di continuità temporale. La proroga è dovuta di diritto finché il titolare non rientra effettivamente in servizio ed opera anche nel caso in cui lo spezzone orario sia inferiore all'orario d'obbligo dei docenti di ruolo.

Q: Il mutamento del titolo giustificativo dell'assenza del titolare (es. da malattia a congedo parentale) incide sulla proroga del supplente?

A: No, il mutamento della causale formale dell'assenza non interrompe il diritto alla proroga, a condizione che tra i due periodi vi sia continuità assoluta e il titolare non compia un effettivo rientro in servizio (es. passaggio immediato da congedo di malattia a congedo parentale).

Q: Come si regolano i giorni festivi o i giorni liberi intermedi ai fini della continuità della proroga contrattuale?

A: Se il contratto del supplente scade il venerdì e il titolare formalizza il prolungamento dell'assenza a partire dal lunedì successivo, la presenza del sabato e della domenica non costituisce soluzione di continuità. Il contratto deve essere prorogato includendo il fine settimana, con decorrenza formale e giuridica a partire dal sabato.

Q: Cos'è la "conferma" del contratto di supplenza e in quali circostanze trova applicazione?

A: La conferma del contratto si applica quando tra due distinti periodi di assenza del titolare si colloca un periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale o Pasqua) che non risulti coperto da certificazione di assenza del titolare stesso. In questa fattispecie non si dispone la proroga del contratto precedente, ma si stipula un nuovo contratto a decorrere dal giorno di ripresa delle lezioni e dell'assenza.

Q: Quali sono gli effetti giuridici, retributivi e di continuità didattica connessi alla conferma del contratto?

A: Sotto il profilo della continuità didattica, la conferma garantisce la prosecuzione del medesimo supplente sul posto senza necessità di procedere a nuova convocazione. Sotto il profilo economico, il periodo intermedio di sospensione delle lezioni (le vacanze) non viene retribuito: il primo contratto cessa all'inizio delle vacanze e il secondo decorre dalla ripresa.

Q: A quali tassative condizioni il supplente acquisisce il diritto al pagamento e alla retribuzione durante l'intero periodo delle vacanze di Natale o Pasqua?

A: Il supplente ha diritto alla retribuzione durante la sospensione delle lezioni solo se l'assenza del titolare copre continuativamente l'intero periodo. I requisiti cumulativi richiesti sono: il titolare deve risultare assente da almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione delle lezioni e fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa effettiva delle lezioni. Al concorso di tali condizioni il contratto non si interrompe e comprende il pagamento delle vacanze. Conta solo la continuità dell'assenza e non il tipo di giustificativo prodotto.

Q: A quali precise condizioni il supplente ha diritto al pagamento del sabato e della domenica in costanza di rientro in servizio del titolare il lunedì?

A: Il diritto alla retribuzione del fine settimana, pur in presenza di un contratto con termine al venerdì a causa del rientro del titolare il lunedì successivo, si perfeziona al concorso di due requisiti ordinamentali: il supplente deve aver completato l'orario settimanale ordinario previsto per il relativo grado di scuola (25 ore per l'infanzia, 24 per la primaria, 18 per la secondaria) e deve aver prestato servizio effettivo per almeno 5 giorni nella medesima settimana.

Q: Su quale istituzione scolastica ricade l'onere economico del pagamento del fine settimana in caso di completamento su più scuole?

A: Il completamento dell'orario settimanale d'obbligo può realizzarsi anche mediante contratti su più scuole, purché appartenenti allo stesso grado di istruzione; in questo caso, l'onere della retribuzione del sabato e della domenica ricade interamente sulla scuola dell'ultima nomina.

Q: Qual è l'esatta differenza giuridica e contrattuale tra il mero "pagamento del sabato e della domenica" e la "proroga della supplenza"?

A: Nel caso del solo pagamento, il contratto ha una durata dal lunedì al venerdì (a orario intero) e termina formalmente il venerdì a causa del rientro del titolare il lunedì: il contratto cessa, ma si riconosce la retribuzione di sabato e domenica. Nella proroga, invece, il titolare prolunga l'assenza dal lunedì successivo: di conseguenza, il contratto del supplente non cessa, ma viene prorogato dal sabato senza soluzione di continuità giuridica.

SEZIONE 11 — POSTI RESI VACANTI PRIMA E DOPO LA DATA DEL 31 DICEMBRE

Q: Come viene gestito il posto qualora diventi vacante o disponibile a lungo termine entro la data del 31 dicembre?

A: Se la vacanza del posto si manifesta prima del 31 dicembre (es. per aspettativa annuale, collocamento fuori ruolo o decesso del titolare), la gestione viene sottratta alla scuola e passa all'Ambito Territoriale Provinciale. L'ATP deve avviare una nuova procedura di nomina annuale (31 agosto) o fino al 30 giugno scorrendo le graduatorie in ordine gerarchico: GAE, GPS ed eventualmente GI.

Q: Qual è la sorte del contratto del supplente breve già in servizio sul posto che si rende vacante entro il 31 dicembre?

A: Il contratto del supplente temporaneo precedentemente in servizio sul posto cessa immediatamente e l'aspirante deve lasciare l'incarico. La supplenza breve non può trasformarsi automaticamente in un incarico annuale, essendo necessaria una nuova e formale nomina a livello provinciale.

Q: Qual è la procedura applicabile se la vacanza del posto si manifesta rigidamente dopo la data del 31 dicembre?

A: Se il posto diventa vacante a partire dal 1° gennaio, la competenza gestionale rimane in capo al dirigente scolastico. La supplenza conserva la propria natura giuridica di incarico temporaneo e il supplente già in servizio acquisisce il diritto alla proroga contrattuale fino al termine delle lezioni; il contratto non può in nessun caso essere mutato in una scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.

SEZIONE 12 — TRASFORMAZIONE A PART-TIME E SUPPLENZE DEL PERSONALE DI RUOLO (ART. 47)

Q: È consentito richiedere la riduzione oraria a part-time su una supplenza annuale o fino al 30 giugno e a chi va presentata?

A: Sì, il CCNL consente al personale docente titolare di un incarico al 31 agosto o al 30 giugno di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale già al momento dell'assunzione. La richiesta va presentata direttamente al dirigente scolastico della scuola che ha conferito la supplenza.

Q: Quale natura giuridica assumono le ore residue derivanti dalla concessione di un part-time e come vengono coperte?

A: Le ore lasciate libere dalla riduzione a part-time non costituiscono un posto vacante in organico di diritto, ma sono considerate a tutti gli effetti disponibilità di fatto. Tali ore residue vengono coperte mediante contratti di supplenza aventi scadenza al 30 giugno.

Q: Con quali precisi limiti e su quali tipologie di posto un docente di ruolo può accettare una supplenza a tempo determinato?

A: Un docente con contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze temporanee solo se l'incarico è su posto intero, presenta una scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, e riguarda un ordine o grado di istruzione diverso, un'altra classe di concorso o una diversa tipologia di posto rispetto a quella di titolarità (es. da posto comune a sostegno, anche nel medesimo grado).

Q: Quale categoria di docenti di ruolo è tassativamente esclusa dalla possibilità di accettare supplenze a tempo determinato?

A: L'accettazione di incarichi a tempo determinato è severamente preclusa ai docenti di ruolo che non abbiano ancora superato l'anno di formazione e prova.

Q: Quali sono gli effetti giuridici, amministrativi e di stato per il docente di ruolo che accetta la supplenza?

A: L'accettazione determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con applicazione integrale della disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (ferie, malattie, permessi). Il docente conserva la titolarità della propria sede per un periodo massimo di 3 anni, perdendola definitivamente alla quarta accettazione. L'operazione interrompe la continuità nella scuola e nel comune, sospende la progressione economica e il servizio viene conteggiato come pre-ruolo ai fini della graduatoria interna di istituto.

SEZIONE 13 — DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO, MATERNITÀ E STATUS DI RICERCA

Q: A quali condizioni è concesso differire la presa di servizio e quali sono gli effetti sulla validità giuridica ed economica del contratto?

A: Il differimento della presa di servizio è consentito in presenza di un motivo oggettivo e documentabile, senza che l'aspirante perda la propria nomina. Il contratto assume immediata validità giuridica, ma l'effettività economica (la retribuzione) decorre esclusivamente dal giorno del reale ingresso a scuola. Nelle more del differimento, la scuola può nominare un supplente breve per garantire la continuità didattica.

Q: Quali sono i motivi considerati validi dall'ordinamento per concedere il differimento della presa di servizio?

A: I motivi devono essere seri, oggettivi e indipendenti dalla volontà del lavoratore, quali: malattia, infortunio, maternità, interdizione per gravidanza o altri impedimenti espressamente previsti dalla legge.

Q: Come si tutela la docente nominata che si trova in astensione obbligatoria per maternità o in interdizione anticipata?

A: Nei casi di maternità o di interdizione anticipata per gravidanza, il rapporto di lavoro si considera legalmente perfezionato anche in costanza di supplenza breve. Il contratto viene regolarmente stipulato garantendo alla docente sia il riconoscimento giuridico sia il trattamento economico spettante, escludendo tassativamente la necessità della presenza fisica a scuola o dell'atto formale di presa di servizio.

Q: Quali tutele e modalità contrattuali spettano ai vincitori di supplenza impegnati in dottorati di ricerca, assegni o borse di studio?

A: Relativamente alle sole supplenze al 30 giugno o 31 agosto, i soggetti impegnati in dottorati, assegni di ricerca o borse di studio possono richiedere il collocamento in aspettativa o in congedo straordinario, senza obbligo di presa di servizio immediata. La supplenza produce immediatamente i soli effetti giuridici (es. punteggio), mentre gli effetti economici restano sospesi e si attiveranno unicamente all'atto dell'effettivo ingresso in servizio alla conclusione del congedo.

SEZIONE 14 — ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI VERIFICA E SPECIFICITÀ DEGLI ORDINI DI SCUOLA

Q: Quali sono i doveri e le tempistiche perentorie in capo alla scuola che stipula il primo contratto del biennio?

A: L'istituzione scolastica presso cui l'aspirante sottoscrive il primo contratto di lavoro nel biennio GPS/GI è tenuta a effettuare il controllo sistematico di tutte le dichiarazioni inoltrate nella domanda (titoli di studio, servizi prestati, riserve, precedenza e relativi punteggi). Il dirigente scolastico deve tassativamente avviare le procedure di verifica entro 3 giorni dalla firma del contratto e comunicare l'esito formale all'Ufficio Scolastico Provinciale entro i successivi 3 giorni. Le eventuali irregolarità vanno trasmesse all'ufficio competente per i relativi provvedimenti.

Q: Come devono essere calcolate e contrattualizzate le ore di programmazione nella scuola primaria rispetto al sistema informatico?

A: Poiché il sistema informatico gestisce ed esprime unicamente le ore di insegnamento frontale, le ore di programmazione spettanti devono essere calcolate e integrate manualmente all'atto della stipula del contratto secondo i seguenti parametri: 1 ora aggiuntiva per contratti da 1 a 11 ore di insegnamento; 2 ore aggiuntive per contratti da 12 a 22 ore di insegnamento (fissando a 2 ore il limite massimo cumulabile).

Q: Quali graduatorie devono essere utilizzate per il conferimento delle supplenze di educazione motoria nella scuola primaria?

A: Le supplenze di educazione motoria nella primaria si assegnano attingendo esclusivamente dalle nuove GPS specifiche e dalle corrispondenti GI di riferimento. Risulta del tutto illegittimo e precluso l'utilizzo delle vecchie classi di concorso A48 e A49.

Q: Quali specifici e tassativi titoli abilitano all'assegnazione delle ore residue di lingua inglese nella scuola primaria?

A: L'attribuzione di ore residue di inglese mediante supplenza (scorrendo l'ordine GAE, GPS, GI) è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti espliciti: superamento della prova di inglese nei concorsi ordinari banditi prima del 2012; superamento della medesima prova nelle sessioni riservate di idoneità; laurea in Scienze della Formazione Primaria con esami di inglese nel piano di studi; possesso dei titoli linguistici previsti dalle tabelle A/1 e A/2; inclusione nelle graduatorie dei concorsi ordinari 2012, 2016 e successivi con idoneità in inglese; inclusione nel concorso straordinario primaria 2018 con specifica idoneità. Il contratto deve riportare espressamente la dicitura inerente all'insegnamento dell'inglese nella primaria.

Q: Chi può legittimamente accedere alle supplenze nelle sezioni o classi che adottano i metodi Montessori, Pizzigoni o Agazzi?

A: Tali supplenze possono essere conferite esclusivamente a docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione nel metodo differenziato richiesto. La convocazione segue l'ordine tassativo degli elenchi dedicati delle GAE, delle GPS e delle GI; in assenza del titolo specifico, non è consentito l'accesso all'incarico.

SEZIONE 15 — DISCIPLINA DEGLI SPEZZONI FINO A 6 ORE NELLA SCUOLA SECONDARIA

Q: Qual è la complessa procedura in tre fasi per l'assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore nella secondaria?

A: Gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore non vengono inseriti nelle disponibilità delle nomine provinciali, ma rimangono nella competenza della scuola che deve assegnarli secondo una precisa scansione cronologica e gerarchica:

1) Prima fase (Personale interno abilitato/specializzato): Il dirigente verifica la disponibilità dei docenti di ruolo o a TD interni all'organico, già a orario completo, a prestare ore aggiuntive eccedenti l'orario d'obbligo (fino a un massimo di 24 ore settimanali), purché in possesso di abilitazione o specializzazione per l'insegnamento in oggetto. I docenti devono manifestare la disponibilità entro il 15 luglio, e la scuola trasmette i dati all'USP entro il 20 luglio per l'autorizzazione successiva alla mobilità annuale.

2) Seconda fase (Spezzoni residui o sopravvenuti): Se residuano ore o l'esigenza emerge dopo l'inizio delle lezioni, il dirigente assegna lo spezzone prioritariamente ai docenti già in servizio secondo il seguente ordine di precedenza: docenti a TD con diritto al completamento orario, docenti di ruolo a orario completo, supplenti a orario completo.

3) Terza fase (Scorrimento graduatorie): In assenza di personale interno abilitato o specializzato, si procede allo scorrimento delle GI di I e II fascia. Solo in caso di ulteriore esaurimento di queste ultime, le ore possono essere assegnate a docenti interni privi di abilitazione ma in possesso del solo titolo di studio idoneo (rispettando il medesimo ordine: TD con completamento, ruolo, TD completo). In ultima istanza, si ricorre alla III fascia delle GI.

SEZIONE 16 — SOSTITUZIONI BREVI, DIVIETI DI RISOLUZIONE E PROCEDURE DI INTERPELLO FUORI GRADUATORIA

Q: È consentito nominare un supplente esterno fin dal primo giorno di assenza del titolare e quali adempimenti gravano sul dirigente?

A: No, in via generale la legge (art. 1, c. 333, L. 190/2014) vieta espressamente il conferimento di supplenze nel primo giorno di assenza del titolare. La scuola è obbligata a coprire la classe ricorrendo a soluzioni di riorganizzazione interna, sostituzioni con docenti a disposizione o mediante l'utilizzo dell'organico dell'autonomia. Prima di procedere alla nomina esterna per assenze fino a 10 giorni in qualsiasi grado, il dirigente deve comunque attestare l'avvenuto e completo utilizzo di tutto l'organico dell'autonomia interno.

Q: Quali sono le deroghe eccezionali che legittimano la nomina immediata del supplente con decorrenza dal primo giorno di assenza?

A: La nomina dal primo giorno è ammessa solo in via eccezionale, qualora sia indispensabile per garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni o la continuità didattica. Gli esempi di eccezione includono l'impossibilità oggettiva di assicurare la vigilanza sulla classe, l'assenza totale di personale interno utile per le sostituzioni, la presenza nella classe di alunni con disabilità grave che richiedono assistenza continua o particolari esigenze organizzative tipiche dei gradi dell'infanzia e della primaria.

Q: Quali sono i divieti assoluti di mobilità contrattuale che impediscono di lasciare una supplenza a lungo termine per accettarne un'altra?

A: Non è mai consentito interrompere il rapporto di lavoro nei seguenti casi: lasciare una supplenza ottenuta da GAE/GPS per accettarne una da GI; lasciare una supplenza al 30 giugno da GAE/GPS per accettarne una al 31 agosto sempre da GAE/GPS; lasciare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto da GI per accettare un incarico da GAE/GPS; lasciare una supplenza al 30 giugno da GI per accettarne una al 31 agosto da GI.

Q: Quali sono i divieti assoluti che impediscono di lasciare una supplenza breve da GI per un'altra proposta da GI?

A: Un docente che sta svolgendo una supplenza breve da GI non può mai abbandonare l'incarico se la nuova proposta scolastica consiste in: un'altra supplenza breve da GI, a nulla rilevando che presenti una durata maggiore o un numero di ore superiore; una supplenza con clausola "fino al termine delle lezioni" sempre formulata da GI; nei gradi della scuola dell'infanzia e della primaria, una supplenza da GI che superi i 10 giorni. Chi sta svolgendo una supplenza breve da GI può lasciarla unicamente per accettare un incarico a lungo termine al 30 giugno o 31 agosto.

Q: Quando ed attraverso quali canali istituzionali il dirigente scolastico può attivare la procedura di Interpello pubblico?

A: Quando le graduatorie di istituto della scuola e delle istituzioni scolastiche vicine risultano completamente esaurite, il dirigente può ricorrere agli interPELLI, ovvero ad avvisi pubblici volti a reperire supplenti fuori graduatoria. L'interpello viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola e contestualmente inviato all'Ufficio scolastico provinciale, il quale provvede a renderlo visibile all'interno di un'apposita sezione telematica dedicata.

Q: Quali elementi informativi minimi ed inderogabili deve obbligatoriamente contenere l'avviso pubblico di Interpello?

A: L'avviso deve indicare chiaramente: la durata esatta e la sede della supplenza, l'orario settimanale di servizio, i titoli di studio e di accesso richiesti (garantendo priorità ad abilitati e specializzati), le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle domande, il modello formale da utilizzare, i tempi per l'accettazione e per la presa di servizio (fissati entro 24 ore), il regime sanzionatorio applicabile e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Q: Quale specifica deroga informativa è concessa per gli interPELLI riguardanti supplenze brevi nell'infanzia e primaria?

A: Per le sole supplenze brevi di durata pari o inferiore a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria, la scuola ha la facoltà di pubblicare avvisi di interpello anche senza indicare preventivamente ed espressamente l'esatta durata e la sede specifica della supplenza.

Q: Quali categorie di docenti sono colpite dal divieto assoluto di partecipazione e candidatura alle procedure di Interpello?

A: Non possono presentare domanda di partecipazione agli interpelli le seguenti categorie di personale: docenti che siano già titolari di un contratto a tempo determinato; docenti che siano già stati individuati per l'assegnazione di un'altra supplenza; docenti assunti nell'ambito delle procedure PNRR e privi di titolo di abilitazione; docenti destinatari di contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo ai sensi del D.M. 111/2024; docenti che abbiano ottenuto la conferma sul posto di sostegno ai sensi dell'articolo

13 dell'Ordinanza Ministeriale. L'unica eccezione esplicita è concessa a coloro che stanno svolgendo una supplenza breve da GI, i quali mantengono la facoltà di candidarsi agli interpelli esclusivamente per accettare un incarico al 30 giugno o 31 agosto.

Q: Quale regime regolamentare, sanzionatorio e di verifica si applica ai contratti stipulati a seguito di procedura di Interpello?

A: I contratti di supplenza sottoscritti tramite interpello seguono e mutuano integralmente le medesime regole e il medesimo regime sanzionatorio previsti dall'Ordinanza Ministeriale sulle supplenze. Gli aspiranti procedono ad autocertificare il possesso dei requisiti e dei titoli di abilitazione o specializzazione richiesti, e gli esiti della procedura vengono regolarmente pubblicati all'albo della scuola nel rispetto della riservatezza e della privacy.